



## **Titolo**

Dichiarazioni lesive - art. 23, comma 1, CGS – dichiarazioni lesive - espressione offensiva – destinatario – individuazione - necessità

## **Descrizione**

Ai fini della configurazione della fattispecie disciplinare di cui all'art. 23 CGS, l'individuazione del soggetto destinatario dell'espressione offensiva deve avere una certa determinatezza (persone fisiche, organismi federali). Non sarà necessario specificare il nominativo, ma quanto meno il ruolo o la carica che riveste il soggetto o l'ambito sportivo in cui opera la società. Lo stesso dicasi per gli organismi operanti in ambito sportivo. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'espressione "farsa" non possa essere configurata come legittimo esercizio del diritto di critica, trattandosi di un termine che, invece, è gravemente offensivo per l'operato dei soggetti e degli organi; ove tale termine fosse ritenuto esercizio di un legittimo diritto di critica per continenza e correttezza formale, qualsiasi competizione sportiva e/o elettorale potrebbe essere definita impunemente una "farsa", cioè una "pagliacciata", laddove tale espressione è antitetica rispetto ai modelli comportamentali sui quali si fondano lo sport e le sue istituzioni. Ciononostante tale espressione, nel caso di specie, non trovava una esatta individuazione soggettiva).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 67/CFA/2024-2025/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Della Rocca

## **Riferimenti normativi**

art. 23, comma 1, CGS; art. 4, comma 1 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0067 CFA del 16 dicembre 2024 (PFSig. Giulio Destratis)**